



COMUNE DI COMO

SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE SERVIZIO DI TAXI

(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29 marzo 1999)

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante il servizio di taxi secondo quanto previsto dalla Legge 15.1.1992, n. 21, dalla Legge Regionale 15.4.1995, n. 20, e dalla Legge Regionale 29.10.1998, n. 22.

2. Tale servizio è altresì disciplinato dai seguenti provvedimenti normativi e loro successive integrazioni e modifiche:

- a) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- b) dal D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;
- c) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- d) dal D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
- e) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572;
- f) dall'Art. 8, Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- g) dal decreto 20 aprile 1993 del Ministro dei Trasporti;
- h) dal D.Lgs. 19.11.1997, n. 422.

3. Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali, nonché dallo statuto, dai regolamenti comunali e da ogni altro atto regolamentare che possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Art. 2 - CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

- a) obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico,

nell'ambito delle aree comunali o sovracomunali definite con accordi di programma tra gli Enti interessati, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 15.4.1995, n. 20;

- b) i veicoli devono essere dotati di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare. A richiesta è fatto obbligo di rilasciare attestato comprovante l'importo della corsa;
- c) il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o sovracomunale, secondo le modalità indicate nel successivo Art. 8 del presente Regolamento.

Art. 3 - SERVIZIO TAXI MEDIANTE NATANTI

1. Il servizio taxi può essere esercitato con natanti; in tal caso la Giunta Municipale provvede ad individuare speciali aree di stazionamento presso pontili di attracco.

2. Il servizio di trasporto pubblico di persone effettuato con natanti è assoggettato alla disciplina prevista dal presente Regolamento; le disposizioni di competenza delle Autorità di Navigazione Lacuale si applicano solo per quanto riguarda le esigenze di coordinamento dei traffici d'acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione ed alla sicurezza della stessa.

Art. 4 - LICENZA DI ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.

2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola vettura o natante.

3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'Art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato. In caso di recesso dalla cooperativa o dal consorzio, a norma di quanto disposto dall'Art. 7, comma 3, della legge 15.1.1992, n. 21, la licenza non può essere ritrasferita al socio conferente se non dopo un anno dal recesso.

Art. 5 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
- a) il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
 - b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente esercitato con natanti.
3. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
5. Il titolare della licenza trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo. L'elenco è allegato in copia autenticata alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.

Art. 6 - NUMERO DELLE LICENZE

1. Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 5, comma 1, lettera a) della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, il Consiglio comunale stabilisce il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il numero di licenze rilasciabili è stabilito in 45 unità.

Art. 7 - RICONOSCIBILITÀ DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture in servizio di taxi sono di colore bianco e con le caratteristiche previste dal successivo Art. 20 del presente Regolamento

Art. 8 - AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

1. I titolari di licenza di taxi possono operare trasporti in tutto il territorio della Regione, in quello nazionale e degli stati membri dell'Unione Europea e ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti lo consentano. Il prelevamento dell'utente è effettuato con partenza dal territorio del Comune di Como per qualunque destinazione. Le prestazioni del servizio taxi, per destinazioni oltre il territorio regionale sono facoltative.
2. Le modalità di acquisizione della corsa sono precisate nel successivo art. 22 2º comma.

Art. 9 - LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DELLE VETTURE IMPIEGATE IN SERVIZIO TAXI

1. Le autovetture in servizio taxi possono esserelocate ad altri tassisti per la sostituzione temporanea ad eccezionale di veicoli inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto e incendio. La locazione è autorizzata dal Settore Commercio Industria Artigianato alle seguenti condizioni:
- a) la vettura locata e quella sostituita devono far parte dell'organico definito dal Comune ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
 - b) la vettura locata e quella sostituita sono inserite in turni di servizio diversi;
 - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione della vettura sostituita e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno.
2. L'autorizzazione alla locazione deve essere custodita a bordo della vettura locata unitamente alla licenza d'esercizio della vettura sostituita e deve contenere i seguenti dati:
- a) le generalità del locatore e quelle del locatario;
 - b) il numero di targa e di licenza della vettura locata;
 - c) il numero di targa e di licenza della vettura sostituita;
 - d) il periodo di validità.

Art. 10 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1. Previa autorizzazione della Giunta comunale, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dalla Giunta comunale in pre-

senza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della licenza ed il tassista.

Art. 11 - COMMISSIONE COMUNALE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ALLA ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE ^[1]

CAPO II – La professione di taxista

Art. 12 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TAXISTA

1. L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani od equiparati, titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada, in possesso dei seguenti requisiti:

- A) idoneità morale;
- B) idoneità professionale.

2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

4. L'idoneità professionale è acquisita a norma della vigente legge regionale.

Art. 13 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TASSISTA

1. L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.

2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO III – La licenza d'esercizio

Art. 14 - CONCORSO PER LA ASSEGNAZIONE DELLA LICENZA

1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.

2. Il bando è indetto con determinazione del Dirigente del Settore Commercio Industria Artigianato entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili una o più licenze ed il relativo bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché all'Albo Pretorio dal Comune per almeno 15 giorni consecutivi. Copia del bando verrà altresì inviata alle Associazioni Provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 15 - CONTENUTI DEL BANDO

1. I contenuti obbligatori dal bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:

- a) numero delle licenze da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'articolo 11 del presente Regolamento;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Art. 16 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio di taxi, la Commissione di cui all'Art. 11 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) idoneità professionale conseguita a norma della vigente legge regionale punti 6;
- b) laurea punti 3;
- c) diploma di maturità punti 2;
- d) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri.

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. Qualora due o più candidati abbiano conseguito lo stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminato-

^[1] La commissione è stata soppressa a norma dell'art. 96 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000)

rio, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

4. Gli adempimenti istruttori relativi alle domande pervenute alla Amministrazione comunale a seguito della pubblicazione del bando di pubblico concorso sono esperiti dal Settore Commercio Industria ed Artigianato.

5. La graduatoria finale di merito, così come redatta dalla Commissione di cui sopra, viene approvata dal Dirigente del Settore Commercio Industria Artigianato con propria determinazione.

Art. 17 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA

1. Il Dirigente del Settore Commercio Industria Artigianato provvede al rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi entro 30 giorni dalla approvazione della graduatoria.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per l'esercizio della professione di tassista.

3. All'assegnatario della licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di tassista. Le attività incompatibili sono definite dalla Giunta comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'Art. 11.

Art. 18 - VALIDITA' DELLA LICENZA

1. La licenza d'esercizio è valida a tempo indeterminato a condizione che permangano, in capo al titolare, tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di tassista.

2. La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento.

Art. 19 - TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessant'anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento della licenza comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'Art. 12 del presente Regolamento. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio de-

ve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto.

3. Qualora il trasferimento di cui al comma precedente non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio la licenza è revocata e messa a concorso.

4. Il Dirigente del Settore Commercio, Industria, Artigianato dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione dell'azienda deve essere redatto nelle forme di legge ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;
- c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'Art. 12.

5. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione od ottenere il trasferimento di un'altra licenza.

CAPO IV – L'esercizio del servizio

Art. 20 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, secondo le modalità previste dall'Art. 29 del presente Regolamento.

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3. Le autovetture adibite al servizio taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "TAXI".

4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dal Settore Commercio Industria Artigianato, sentita la Commissione di cui all'Art. 11.

5. Tutte le autovetture adibite al servizio di taxi, immatricolate per la prima volta a partire dal 1º gennaio 1993, devono avere colorazione esterna bianca, secondo quanto stabilito dall'Art. 1 del Decreto del Ministero dei Trasporti in data 19.11.1992; l'obbligo della colorazione bianca non si estende ad eventuali fregi accessori previsti dalla fabbrica costruttrice sin dall'origine, tra i quali anche le fasce laterali paraurti.

6. Le autovetture adibite al servizio di taxi possono recare una fascia mono o policroma, po-

sta immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dai finestrini laterali, con una altezza massima di 6 cm.; sono altresì ammesse sulle fiancate delle autovetture scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi e del Comune di Como, delle dimensioni massime per ciascuna fiancata di 875 cm 2.

7. I veicoli adibiti al servizio di taxi immatricolati per la prima volta a partire dal 1 gennaio 1992 dovranno essere muniti di marmitte catalitiche e altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti; tali veicoli dovranno altresì essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 572 del 15.12.1992.

8. Per quanto altro non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 21 - INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente Settore Commercio Industria Artigianato.

Art. 22 - TURNI DI SERVIZIO ED ACQUISIZIONE DELLA CORSA

1. I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dal Settore Commercio, Industria Artigianato sentita la Commissione di cui all'Art. 11.

2. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:

- a) nelle zone di sosta e carico definite con deliberazione della Giunta comunale;
- b) mediante sistemi di chiamata via radio;
- c) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada.

Art. 23 - COMPORTAMENTO DEL TASSISTA DURANTE IL SERVIZIO

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;

- d) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità comunale;
- e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- f) presentare e tenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
- h) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- i) curare la qualità del trasporto anche nei minimi particolari;
- j) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
- k) rilasciare a richiesta del cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
- l) tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento ed esibirlo a chiunque ne abbia interesse.

2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:

- a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
- b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa; il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 10;
- c) portare propri animali in vettura;
- d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
- f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti della capienza del veicolo;
- g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità... dei portatori di handicap;
- h) fumare.

Art. 24 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

- a) fumare;
- b) scegliere la vettura nei parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone pari o superiore a cinque;
- c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;

- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione delle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada;
- g) pretendere che vengano percorse strade in condizioni tali da poter causare danni all'autovettura o essere di pericolo per le persone.

Art. 25 - SOSTITUZIONE E COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:
 - a) per motivi di salute, inabilità... temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e dell'iscrizione al Ruolo di cui all'articolo 13.
4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolamentato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi.
5. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e dell'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 13.

Art. 26 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto ad abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 27 - TRASPORTO HANDICAPPATI

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei

portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità

2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 28 - TARIFFE

1. La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'Art. 11, determina le tariffe per l'esercizio del servizio taxi, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Lombardia ai sensi della Legge regionale n. 22/1998 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
2. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, mentre per il servizio extraurbano si applicano tariffe su base chilometrica.
3. Le tariffe devono essere esposte in evidenza all'interno del taxi a disposizione della clientela.
4. Le violazioni in materia di applicazione delle tariffe sono punite a norma del successivo art. 37.

Art. 29 - TASSAMETRO

1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato. I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione presentano al Comune apposita istanza in carta legale corredata da almeno un prototipo funzionante e da una relazione tecnica sulle caratteristiche del tassametro, unitamente alle certificazioni o referenze idonee a dimostrarne l'efficienza e l'idoneità all'impiego.
2. Sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 11 e previo esito favorevole di apposita istruttoria da parte del Comando di Polizia Municipale, il Settore Commercio Industria Artigianato concede l'omologazione al prototipo. Tutti i tassametri installati sulle autovetture recano impressi in modo indelebile gli estremi del provvedimento di omologazione.
3. Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dal Comando Polizia Municipale ed i relativi esiti sono trasmessi al Settore Commercio Industria Artigianato.
4. I guasti al tassametro devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio. Dopo ogni riparazione, il tassametro è sottoposto alle verifiche di cui al precedente comma 3.

Art. 30 - CONTACHILOMETRI

1. I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa,

del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

Art. 31 - IMPIEGO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE

1. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi d'attesa per il cliente e ad assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano ed extraurbano.

Art. 32 - RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Eventuali responsabilità... derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, ai suoi collaboratori familiari od al suo sostituto.

Art. 33 - PUBBLICITÀ SULLE AUTOVETTURE

1. Nel rispetto della vigente normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture deve essere preventivamente autorizzata dai competenti Uffici comunali.(no, adesso denunciano e pagano)

Art. 34 - RECLAMI

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al Settore Commercio Industria Artigianato o agli organi addetti alla vigilanza, per gli accertamenti del caso.

2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO V – Vigilanza sul servizio

Art. 35 - ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'Art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 36 - IDONEITÀ DEI MEZZI AL SERVIZIO

1. La polizia municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisi la necessità..., verifiche sull'idoneità dei mezzi adibiti al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dal Settore Commercio Industria Artigianato.

2. La polizia municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta la prescrizioni utili al suo ottenimento.

3. La vidimazione annuale della licenza di cui all'Art. 18, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di imma-

tricolazione e/o di revisione ai fini della sicurezza.

4. Le procedure di cui ai precedenti commi si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 37 - SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite a norma dell'art. 86, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e dell'art. 5 della legge regionale 15.4.1995, n. 20.

2. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento alle quali non risultino applicabili le sanzioni previste dal comma precedente sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000.

3. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al precedente comma 2.

Art. 38 - RINUNCIA ALLA LICENZA

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare comunicazione di rinuncia al Settore Commercio Industria Artigianato

Art. 39 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 15.4.1995, n. 20, è punita a titolo di sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 5 della medesima legge regionale, con la sospensione da uno a novanta giorni della licenza. La sospensione è disposta dal Dirigente del Settore Commercio Industria Artigianato, sentita la Commissione consultiva di cui al precedente art. 11.

2. La licenza può inoltre essere sospesa dal Dirigente del Settore Commercio Industria Artigianato per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del codice della strada tale da compromettere l'incolumità... dei passeggeri trasportati;
- b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 5 comma 4 e dall'articolo 25 del presente Regolamento;
- e) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste dall'articolo 27 del presente Regolamento;
- f) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del precedente articolo 37;
- g) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di taxi.

3. Il Dirigente Settore Commercio Industria Artigianato dispone circa il periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

4. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 40 - REVOCA DELLA LICENZA

1. Il Dirigente del Settore Commercio Industria Artigianato dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme di cui all'Art. 5, comma 1, lettere A e B del presente Regolamento;
- b) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di tassista di cui agli articoli 4, 12 e 13 del presente Regolamento;
- c) quando il titolare della licenza svolga attività incompatibili con quelle di tassista secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 17;
- d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previsto dall'articolo 19 del presente Regolamento;
- e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi del precedente articolo 39;
- f) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
- g) per motivi di pubblico interesse.

2. La revoca viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 41 - DECADENZA DELLA LICENZA

1. L'avvenuta irrogazione nell'arco di un quinquennio di tre provvedimenti sanzionatori per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 15.4.1995, n. 20, comporta la decadenza della licenza, che è disposta dal Dirigente del Settore Commercio Industria Artigianato.

2. Il Dirigente del Settore Commercio Industria Artigianato dispone la decadenza della licenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 21, comma 1.

3. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 42 - EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA LICENZA

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi

di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca della licenza.

Art. 43 - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni di cui al presente capo V sono irrogate, secondo il caso, con le procedure previste dalla legge 24.11.1981, n. 689, ovvero degli artt. 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934, n. 383.

CAPO VI – Norme finali

Art. 44 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 5 della legge 15.1.1992, n. 21, entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuta esecutiva a norma di legge la deliberazione del Consiglio comunale con la quale è stato approvato.

Art. 45 - NORME ABROGATE

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute in precedenti Regolamenti comunali che siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.